

ACCORDO TRA IL COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA E L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI GRANAROLO DELL'EMILIA PER IL PROCEDIMENTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI – AA.SS. 2024/2025 - 2025/2026

PREMESSO che:

- sul territorio comunale di Granarolo dell'Emilia sono presenti due scuole dell'infanzia comunali paritarie "L'Aquilone" e "La Farfalla" e due scuole dell'infanzia statali "La Mela" e "A. Fresu";
- con decorrenza dall'anno scolastico 2001-2002 è stata avviata una sperimentazione sull'unificazione del procedimento di iscrizione alle scuole dell'infanzia statali e comunali del territorio comunale con l'obiettivo di semplificare le procedure di iscrizione da parte dei cittadini, attraverso la presentazione di un'unica domanda di iscrizione;
- attraverso la procedura unificata di iscrizione è stato possibile eliminare il problema delle doppie iscrizioni, ovvero di utenti che risultavano contemporaneamente iscritti a scuole dell'infanzia statali e comunali, determinando incertezza sulla destinazione prescelta e liste d'attesa non attendibili;
- la valutazione sulla esperienza pregressa è risultata ampiamente positiva, avendo conseguito i risultati previsti e pertanto si ritiene opportuno proseguire tale modalità di iscrizione alle scuole dell'infanzia rinnovando l'accordo formale tra l'Unione Terre di Pianura ed il locale Istituto Comprensivo con la funzione di disciplinare in modo preciso detto procedimento;

VISTI:

- Il D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297 recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine e grado";
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 contenente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
- la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- il D.Lgs. 19 febbraio 2004 n. 59 recante "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53";

ATTESO che:

- Il Consiglio d'Istituto dell'Istituto Comprensivo di Granarolo dell'Emilia con deliberazione n. _____ ha approvato la stipula del presente Accordo, autorizzando il/la Dirigente Scolastico/a alla relativa sottoscrizione;
- La Giunta dell'Unione Terre di Pianura con deliberazione n. _____ ha approvato la stipula del presente Accordo, autorizzando il Responsabile del Settore Welfare Locale alla relativa sottoscrizione;

TRA

Il Settore Welfare Locale dell'Unione Terre di Pianura - di seguito denominata Unione - rappresentato dal Responsabile del Settore Welfare Locale _____ e domiciliato/a, ai fini del presente Accordo, presso la residenza municipale, sita in Granarolo dell'Emilia, Via San Donato n. 199;

E

L'Istituto Comprensivo di Granarolo dell'Emilia - di seguito denominato Istituto Comprensivo - rappresentato dal/dalla Dirigente Scolastico/a Sig./Sig.ra _____ e domiciliato/a, ai fini del presente Accordo, presso la sede dell'Istituto Comprensivo, sito in Granarolo dell'Emilia, Via Roma n. 30;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto

1. Con il presente accordo l'Unione Terre di Pianura e l'Istituto Comprensivo stabiliscono che le iscrizioni alle scuole dell'infanzia comunali e statali del Comune di Granarolo dell'Emilia avvengano con un unico procedimento, la cui disciplina regolamentare è contenuta nel presente accordo.

Art. 3 - Bando di iscrizione

1. In apposito bando sottoscritto congiuntamente dal Responsabile del Settore Welfare Locale e dal/dalla Dirigente dell'Istituto Comprensivo viene indicata la regolamentazione di dettaglio relativa alla procedura di iscrizione e, in particolare, nel rispetto della normativa al tempo vigente e delle istruzioni impartite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono disciplinati:

- i requisiti per l'accesso e gli eventuali criteri di priorità che vanno ad integrare quelli previsti nel presente accordo;
- lo schema di domanda;

- i termini per la presentazione della domanda.
- 2. Le domande di iscrizione devono essere effettuate esclusivamente in modalità telematica, pertanto occorrerà essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta Identità Elettronica) oppure CNS (carta nazionale dei servizi).
- 3. Coloro che già frequentavano lo scorso anno scolastico una scuola dell'infanzia comunale o statale del Comune di Granarolo dell'Emilia (e non vi hanno rinunciato) **non devono ripresentare domanda di iscrizione** per l'anno scolastico successivo.
- 4. Coloro che intendano cambiare sede scolastica rispetto all'anno scolastico precedente **devono ripresentare la domanda di iscrizione** entro i termini stabiliti dal vigente bando ed indicare le sedi scolastiche richieste. Si precisa che l'aver frequentato una scuola dell'infanzia statale o comunale l'anno scolastico precedente non garantisce alcuna priorità e non dà diritto ad alcun punteggio aggiuntivo.

Art. 4 - Residenza o dimora temporanea dei minori

1. Fatta salva la precedenza per i minori residenti o con dimora temporanea nel Comune, si accolgono anche le domande di iscrizione dei minori residenti o con dimora temporanea in altri Comuni. Per dimora temporanea s'intende la permanenza momentanea del soggetto in un luogo di norma per motivi di studio, di lavoro o familiari. L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può essere richiesta da persone residenti in altro Comune italiano o all'estero, che abbiano la propria dimora presso il Comune in via provvisoria da non meno di 4 mesi, ma non siano nella condizione per prendere la residenza.

In questo caso, l'interessato deve presentare apposita richiesta di iscrizione presso l'Ufficio Anagrafedel Comune di Granarolo dell'Emilia.

L'iscrizione allo schedario della popolazione temporanea non dà diritto al rilascio di certificati, ma solamente di una comunicazione comprovante l'avvenuta iscrizione. L'iscrizione è valida per 1 anno, trascorso il quale l'Ufficio Anagrafe provvederà alla cancellazione dallo schedario. Quando la permanenza supera i 12 mesi, il cittadino non può essere più considerato temporaneo e deve quindi chiedere l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente.

2. Sono considerati come residenti i minori il cui genitore dichiara, contestualmente all'iscrizione, che il nucleo familiare acquisirà la residenza nel Comune di Granarolo dell'Emilia entro il 31 luglio successivo.

3. Qualora il nucleo familiare del minore non risultasse effettivamente residente, si disporrà la dimissione dal posto assegnato e l'esclusione dalla graduatoria dei residenti, a meno che lo stesso produca idonea documentazione dalla quale si evince che il ritardo nella consegna dell'immobile da adibire ad abitazione è indipendente dalla propria volontà.

Art. 5 - Documentazione occorrente

1. In applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa le circostanze rilevanti per la collocazione in graduatoria possono essere autocertificate, tranne le circostanze relative alla salute.

2. All'atto della domanda di iscrizione i genitori devono dichiarare di essere consapevoli che:

- l'assolvimento degli obblighi vaccinali, ai sensi del decreto legge n. 73 del 7 giugno 2017 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n.119, costituisce requisito di accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia;
- i bambini e le bambine che non hanno seguito il corretto iter vaccinale non possono essere ammessi alle scuole dell'infanzia, salvo i casi particolari per i quali è consentito l'esonero, l'omissione o il differimento della vaccinazione obbligatoria debitamente certificati dall'autorità sanitaria competente;
- ai sensi dell'art.18-ter del Decreto Legge 16.10.2017, n.148 si provvederà a trasmettere l'elenco degli iscritti alle aziende sanitarie locali competenti territorialmente che provvederanno a restituire tali elenchi con l'indicazione dei soggetti che non risultino in regola con gli obblighi vaccinali;
- nei casi in cui l'Ausl comunica che la situazione vaccinale non è regolare, verrà richiesto ai genitori di presentare idonea documentazione secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa come di seguito specificato entro e non oltre il 31/07:
 - certificato attestante la regolarità vaccinale;
 - esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni obbligatorie attestati dal pediatra di comunità;
 - formale richiesta di somministrazione delle vaccinazioni, compreso l'invito a presentarsi per la somministrazione delle vaccinazioni ricevuto da parte della azienda sanitaria.

Art. 6 - Formazione e utilizzo della graduatoria

• Le domande di iscrizione ricevute entro il termine stabilito dall'apposito bando vengono collocate in una graduatoria unica redatta in conformità alle regole contenute nel presente atto. I posti disponibili vengono assegnati secondo l'ordine della graduatoria.

• Fatta salva la precedenza per i minori residenti o con dimora temporanea nel Comune, si accolgono anche le domande dei minori non residenti o con dimora temporanea in altri Comuni.

Articolo 7 - Pubblicazione graduatorie

La graduatoria provvisoria viene pubblicata per un periodo di dieci giorni all'Albo Pretorio del Comune, all'Albo Pretorio dell'Istituto Comprensivo e presso le sedi scolastiche e sui rispettivi siti web istituzionali.

La pubblicazione della graduatoria viene effettuata nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy (Regolamento CE 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE – GDPR)

Articolo 8 - Controlli sulle autocertificazioni e relative sanzioni

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla Legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi. In ambito di verifica delle domande, prima dell'assegnazione del posto, il Comune eseguirà controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000, dal D. Lgs. n. 109/1998 così come modificato con il D. Lgs. n. 130/2000 e dal D.P.C.M. n. 221/99 così come modificato dal D.P.C.M. n. 242/2001.

Dopo che la graduatoria sarà definitiva si procederà ad effettuare controlli a campione sulla base di quanto previsto nelle linee guida approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 13/04/2006. La scelta del campione avverrà secondo quanto previsto all'art. 5.1.3 lett a) delle stesse linee guida.

Nel caso i controlli evidenzino dichiarazioni non rispondenti alla realtà e non riconducibili ad errori materiali influenti sull'esito del procedimento, si determinerà la decadenza dai benefici acquisiti.

Articolo 9 - Graduatorie provvisorie, ricorsi, graduatorie definitive, ammissioni

1. Nel periodo di pubblicazione della graduatoria provvisoria i genitori possono formulare per iscritto osservazioni e richiedere chiarimenti in merito all'attribuzione del punteggio e/o fascia di precedenza nonché presentare ricorso motivato al Comune allegando eventuale documentazione.

2. Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, con determinazione del Responsabile del Settore Welfare Locale viene approvata la graduatoria definitiva, che recepisce le eventuali osservazioni e ricorsi accolti e vengono disposte le singole ammissioni dei bambini minori.

3. La graduatoria provvisoria **non attribuisce** alle famiglie alcun diritto alla assegnazione del posto fino ad esecutività della determinazione di approvazione della graduatoria definitiva.

4. Le eventuali successive rettifiche della graduatoria definitiva, a seguito dei controlli di cui all'art. 8 in regime di autotutela o a seguito di rinunce, sono disposte con determinazione del Responsabile del Settore Welfare Locale dell'Unione Terre di Pianura.

4. La determinazione di approvazione della graduatoria definitiva è prontamente trasmessa all'Istituto Comprensivo così come ogni altra eventuale rettifica.

Articolo 10 - Domande fuori termine

1. Le domande presentate dopo la scadenza prevista dal bando (domande fuori termine), vengono collocate in una distinta graduatoria.
2. Per i casi di particolare complessità si applica quanto previsto al successivo art. 13.

Articolo 11 - Assegnazione del posto alla scuola d'infanzia

1. Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicate, in ordine di preferenza, le scuole d'infanzia comunali e statali alla cui iscrizione la famiglia è interessata. La assegnazione di un posto in una delle sedi indicate, anche se non è la prima preferenza espressa dalla famiglia, comporta l'accettazione del posto da parte della famiglia. Qualora la famiglia rinunci alla sede assegnata verrà interpellata solo dopo aver esaurito tutte le domande in lista d'attesa.
2. I ricongiungimenti di minori con fratelli/sorelle già inseriti/e in una scuola dell'infanzia del territorio del Comune di Granarolo dell'Emilia avverranno tenendo conto dei posti disponibili all'interno del plesso richiesto. La famiglia avrà la possibilità di segnalare nel modulo di domanda la richiesta di ricongiungimento consapevole che ai fini dell'istruttoria non darà diritto né ad alcuna priorità né ad alcun punteggio aggiuntivo.
3. Ciascun posto che si renda disponibile successivamente all'approvazione della graduatoria definitiva, e comunque non oltre il quindici giugno dell'anno corrente, sarà assegnato al primo candidato in posizione utile secondo le preferenze sulla sede espresse nella domanda, il posto reso libero da quest'ultimo sarà assegnato al candidato che segue nella graduatoria e così via sino allo scorrimento dell'intera graduatoria.
4. Ciascun posto che si renda disponibile successivamente alla data del quindici giugno dell'anno corrente sarà assegnato al primo candidato posto in lista d'attesa, ossia a cui non sia ancora stata assegnata alcuna sede scolastica, collocato in graduatoria secondo il seguente ordine le fasce di precedenza di cui all'allegata tabella, parte integrante del presente atto,:
 1. graduatoria ordinaria residenti;
 2. graduatoria fuori termine residenti;
 3. graduatoria ordinaria non residenti;
 4. graduatoria fuori termine non residenti.
5. Per quanto riguarda coloro che non indicano tutte le preferenze possibili tra i plessi scolastici presenti nel territorio, in caso si rendano disponibili dei posti, successivamente all'approvazione della graduatoria definitiva, non si potrà procedere ad alcuna assegnazione.

Articolo 12 - Struttura della graduatoria

5. La graduatoria è strutturata secondo le fasce di precedenza di cui all'allegata tabella, parte integrante del presente atto, all'interno delle quali le domande sono ordinate in base al punteggio.
Il punteggio viene attribuito in riferimento ai seguenti fattori:



Terre di Pianura

U N I O N E d e i C O M U N I

SETTORE WELFARE LOCALE

- composizione del nucleo familiare,
 - situazione occupazionale della madre e del padre,
 - presenza nel nucleo familiare (familiari conviventi col minore) di uno o più componenti con condizioni di disabilità certificata o invalidità del settantacinque per cento o superiore.
6. Ad ogni domanda di iscrizione viene associata una sola fascia di precedenza, se risulta possibile l'associazione a più fasce si considera la più favorevole.
7. Gli alunni anticipatari, ai sensi del successivo articolo 14, verranno inseriti nella fascia a loro dedicata indipendentemente dalle altre condizioni possedute;
8. A parità di fascia e di punteggio rileva l'età più alta.

Articolo 13 - Situazioni di particolare complessità

1. Viene garantito l'accesso, a prescindere dalla posizione in graduatoria, ai minori residenti o nelle condizioni di cui all'articolo 4, che si trovino nelle seguenti situazioni di particolare complessità:

- situazione di disabilità certificata ai sensi della L. 104/92, oppure invalido civile equiparato a persona con disabilità, oppure affetto da malattia cronica, certificata dai Servizi Specialistici dell'Ausl o da patologia con necessità di inserimento nei servizi educativi a tutela del benessere del minore , certificata dal Servizio di NPJA;
- situazione di disagio familiare con necessità di inserimento nei servizi educativi a tutela del benessere del minore , certificato dai competenti servizi sociali, oppure minore che si trova in condizione di affido preadottivo o di affido familiare temporaneo, certificato dai competenti servizi sociali o da strutture pubbliche o private di tutela e di sostegno;
- presenza nel nucleo familiare (familiari conviventi col minore) di un fratello con disabilità certificata o di un genitore con invalidità del settantacinque per cento o superiore;

2. Per i casi di cui al comma precedente, la sede assegnata viene individuata, anche in deroga a quanto risultante dalla graduatoria, contemperando le preferenze espresse dalla famiglia correlate all'attivazione del progetto personalizzato per il minore e la necessità di garantire il buon andamento dei servizi.

Articolo 14 - Anticipatari

La frequenza dei bambini anticipatari è consentita in presenza di alcuni condizioni preliminari, come previsto dalla normativa – art.2 comma 2 del regolamento DPR 89/2009.

Su richiesta delle famiglie sono iscritti alla scuola dell'infanzia, le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Al fine di garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità dell'offerta educativa in coerenza con la particolare fascia di età interessata, l'inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata è disposto alle seguenti condizioni:

- a) disponibilità dei posti;
- b) accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;
- c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
- d) valutazione pedagogica e didattica dei tempi e delle modalità dell'accoglienza con tempi e modalità che potrebbero variare con quanto previsto nel Piano dell'Offerta Formativa per i bambini in età;

La valutazione pedagogica e didattica sopra menzionata (*punto d*) verrà valutata congiuntamente dai referenti dell'Istituto Comprensivo e dell'Unione Terre di Pianura per le relative azioni di competenza;

Articolo 15 - Durata

Il presente Accordo si applica per le iscrizioni relative agli anni scolastici 2024/2025 - 2025/2026 e può essere rinnovato previo accordo tra le parti e sostituisce integralmente il precedente Rep. n. 7688 del 4 gennaio 2021.